



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 11 ottobre 2013 n.131

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti l'articolo 36 della Legge 22 dicembre 2011 n.200, l'articolo 36, primo comma, della Legge 21 dicembre 2012 n.150 e l'articolo 1, comma 3, della Legge 10 aprile 2013 n.44;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.2 adottata nella seduta dell'8 ottobre 2013;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO N. 90 DEL 23 LUGLIO 2013 – IMPOSTA STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI

Art. 1

1. Il comma 7 dell'articolo 1 del Decreto Delegato 23 luglio 2013 n. 90 è sostituito dal seguente:

“Ai sensi di quanto previsto dall'art.36, nono comma, della Legge 22 dicembre 2011 n. 200, i soggetti passivi sono tenuti al pagamento di un conguaglio dell'imposta o hanno facoltà di richiedere il rimborso dell'imposta, nel caso in cui il valore della rendita catastale, risultante alla data del 31 dicembre 2012, subisca variazioni per effetto delle verificazioni straordinarie catastali, di cui al Capo III del Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n.175 e successive modificazioni o per l'adeguamento degli accatastamenti presentati entro il 31 dicembre 2012. L'Ufficio Tecnico del Catasto dovrà comunicare tali variazioni all'Ufficio Tributario e ai soggetti interessati entro tre anni dalla entrata in vigore del presente decreto delegato. In sede di determinazione dell'imposta a conguaglio o di determinazione del rimborso, il soggetto passivo può utilizzare ai fini del calcolo la quota parte di detrazione non utilizzata in sede di autoliquidazione ordinaria.”.

Art. 2

1. L'articolo 1 del Decreto Delegato 23 luglio 2013 n. 90 è integrato dal seguente comma:

“9. Qualora il soggetto passivo sia deceduto alla data del pagamento dell'imposta, l'obbligazione tributaria si trasmette agli eredi.”.

Art. 3

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del Decreto Delegato 23 luglio 2013 n. 90 è sostituito dal seguente:

“fino ad € 350,00 nel caso di abitazione sede della residenza anagrafica in territorio del nucleo familiare. La medesima detrazione è riconosciuta sull'abitazione che sia residenza anagrafica al 31 dicembre 2012 del coniuge separato o del coniuge divorziato in forza di un atto dell'Autorità Giudiziaria o di parente in linea retta di primo grado del soggetto passivo. La detrazione è prevista per l'unità immobiliare con destinazione ad abitazione ed iscritta nelle categorie A1, A2, A3, A4, o A7;”.

Art. 4

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 del Decreto Delegato 23 luglio 2013 n. 90 è sostituito dal seguente:

“fino ad € 350,00 per le unità immobiliari adibite a sede dell'esercizio effettivo della propria attività economica o professionale, così come risultante dai documenti agli atti dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, dell'Ufficio del Lavoro, dell'Ufficio Gestione Risorse Ambientali e Agricole (UGRAA) e dell'Ufficio del Turismo. Tale detrazione è riconosciuta anche qualora l'unità immobiliare sia sede dell'attività economica o professionale del coniuge o parente in linea retta di primo grado del soggetto passivo alla data del 31 dicembre 2012. La medesima detrazione è riconosciuta pro quota qualora l'attività economica sia esercitata da persona giuridica di cui il soggetto passivo detenga una partecipazione o qualora tale partecipazione sia detenuta dal coniuge o da parente in linea retta di primo grado del soggetto passivo. La detrazione è prevista per le unità immobiliari classificate nelle categorie A6, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6 o D7;”.

Art. 5

1. Il comma 1 dell'articolo 4 del Decreto Delegato 23 luglio 2013 n. 90 è sostituito dal seguente:

“L'imposta è autoliquidata dal soggetto passivo, il quale provvede al relativo pagamento entro l'11 novembre 2013 sulla base del prospetto trasmesso dall'Ufficio Tecnico del Catasto con indicato l'importo dell'imposta lorda dovuta.”.

2. Il comma 6 dell'articolo 4 del Decreto Delegato 23 luglio 2013 n. 90 è integrato dal seguente periodo:

“Entro lo stesso periodo deve essere richiesto anche l'eventuale rimborso d'imposta.”.

Art. 6

1. L'articolo 5 del Decreto Delegato 23 luglio 2013 n. 90 è integrato dai seguenti commi:

“2. Il pagamento dell'imposta può essere effettuato presso gli sportelli bancari, con bonifico bancario o tramite carta di credito.

3. L'imposta straordinaria sugli immobili non può essere pagata mediante compensazione con crediti di altre imposte.”.

Art. 7

1. Il comma 3 dell'articolo 6 del Decreto Delegato 23 luglio 2013 n. 90 è integrato dal seguente periodo:

“Detto termine decorre dalle scadenze per la liquidazione delle imposte fissate dal presente decreto delegato: 11 novembre 2013, 30 aprile 2014, 21 ottobre 2016.”.

Art. 8

1. E' ammesso il rimborso dell'imposta in caso di errore materiale del soggetto passivo. Il rimborso dell'imposta deve essere richiesto entro 90 giorni successivi alle date di scadenza previste dal presente decreto delegato e dal Decreto Delegato 23 luglio 2013 n.90, tramite l'utilizzo dell'applicativo informatico. Superato detto termine decade il diritto al rimborso.

Art. 9

1. L'imposta non è dovuta se l'ammontare della stessa è pari o inferiore a 10 euro. L'imposta non è dovuta, altresì, per il medesimo importo anche in caso di ricalcolo dell'imposta mediante procedura di autoliquidazione per il riconoscimento delle detrazioni e/o abbattimenti.

2. Non è dovuto il rimborso in favore del soggetto passivo per un importo pari o inferiore a 10 euro.

Art. 10

1. E' riconosciuta la detrazione di cui alla lettera a), del comma 1 dell'articolo 2 del Decreto Delegato 23 luglio 2013 n.90 così come modificato dall'art. 3 del presente decreto delegato, al soggetto passivo che ha la residenza anagrafica al 31 dicembre 2012 presso una struttura protetta, per anziani o per persone con disabilità, pubblica o privata a condizione che l'abitazione non sia stata locata o sia la residenza anagrafica del coniuge o del parente in linea retta di primo grado del soggetto passivo.

Art. 11

1. Sono riconosciute le detrazioni previste alle lettere a) e b), del comma 1 dell'articolo 2 del Decreto Delegato 23 luglio 2013 n.90 così come modificato dall'articolo 3 del presente decreto delegato, al socio di una cooperativa di abitazione, nel caso di abitazione sede della residenza anagrafica in territorio del nucleo familiare. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni di cui sopra, la cooperativa di abitazione deve trasferire il titolo del diritto di proprietà al socio entro il 24 aprile 2016.

2. E' riconosciuta per intero la detrazione prevista alla lettera a), del comma 1 dell'articolo 2 del Decreto Delegato 23 luglio 2013 n. 90 così come modificato dall'articolo 3 del presente decreto delegato, ai titolari del diritto di proprietà distinta al Catasto Fabbricati e Terreni in base a quota millesimale o quota indivisa, nel caso di abitazione sede della residenza anagrafica in territorio del nucleo familiare. Ai fini del riconoscimento della intera detrazione, il titolare del diritto di proprietà è tenuto entro il 24 aprile 2016 all'aggiornamento catastale o alla stipula di apposito titolo che identifica la quota di diritto dell'unità immobiliare destinata all'abitazione.

3. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso dell'imposta riferita alle porzioni di terreno di cui, entro il 31 dicembre 2012, sia stata promessa la cessione all'Ecc.ma Camera mediante la sottoscrizione di accordi convenzionali o per le quali sia stata adottata delibera di acquisizione da parte del Congresso di Stato, qualora intervenga la stipula del relativo atto pubblico entro il 24 aprile 2016.

4. L'Ufficio Tecnico del Catasto provvede a trasmettere il prospetto aggiornato all'Ufficio Tributario e ai soggetti interessati di cui ai commi che precedono entro novanta giorni dall'aggiornamento catastale o dalla voltura del titolo.

5. Il rimborso dell'imposta deve essere richiesto entro novanta giorni dal ricevimento del prospetto aggiornato attraverso la procedura di autoliquidazione.

Art. 12

1. È ammessa la detrazione dell'imposta riferita agli immobili interessati da procedura di pubblica utilità, dichiarata dal Consiglio Grande e Generale ai sensi della Legge 19 luglio 1995, n.87 e precedenti norme in materia, per i quali sia intervenuto l'atto di accettazione o il deposito delle somme di cui all'articolo 21, dei commi 3) e 5), della predetta legge. Il soggetto passivo, in sede di autoliquidazione dell'imposta, può portare in detrazione l'importo dell'imposta riferita all'immobile oggetto d'esproprio.

Art. 13

1. Nel caso di trasferimenti, avvenuti successivamente al 31 dicembre 2012, di diritti reali fra società locatrici di beni immobili concessi in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al Decreto Delegato 23 luglio 2013 n.90 si applicano alla società cessionaria. La società cedente è tenuta a comunicare alla società cessionaria e all'Ufficio Tributario gli adempimenti effettuati all'entrata in vigore del presente decreto delegato.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 11 ottobre 2013/1713 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Gian Carlo Capicchioni – Anna Maria Muccioli

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Gian Carlo Venturini